

## COMUNE DI MADDALONI

## PARTE 01

## NORME FONDAMENTALI

## TITOLO 01

## PRINCIPI GENERALI

## CAPO 01

## IL COMUNE

## ART. 01

## DEFINIZIONE E CRITERI ISPIRATORI

01. IL COMUNE E' L'ENTE CHE RAPPRESENTA LA COMUNITA' MADDALONESE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, NEL RISPETTO DELLE VOCAZIONI E DELLE PREESISTENZE, TUTELANDONE LA PROSPETTIVA DI CRESCITA CIVILE, ECONOMICA E NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE E REGIONALE.

02. IL COMUNE ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, SOLIDARIETA', EFFICIENZA, IMPARZIALITA' E TRASPARENZA, GARANTENDO UN COSTANTE IMPEGNO IN TEMA DI ORDINE PUBBLICO E DI LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

## CAPO 02

## CAMPO DI ATTIVITA'

## ART. 02

## OBIETTIVI E FINALITA'

01. IL COMUNE TUTELA, VALORIZZA E RECUPERA IL PROPRIO PATRIMONIO STORICO, NATURALE, PAESAGGISTICO ED ARCHEOLOGICO.

02. IL COMUNE, PER LO SVILUPPO ECONOMICO, DELLA PROPRIA COMUNITA', PROMUOVE SERVIZI PER LA TUTELA, IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI, LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AGRICOLE, TURISTICHE, E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE.

03. IL COMUNE PROTEGGE I CETI PIU' DEBOLI CONCORRENDO A RIMUOVERE OGNI FORMA DI OSTACOLO ALLA LIBERA AFFERMAZIONE DELLA PERSONALITA' UMANA.

04. NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI NE ASSICURA IL GRATUITO UTILIZZO NEGLI ACCERTATI CASI DI INDIGENZA.

05. IL COMUNE SI ATTIVA AFFINCHÉ LE PUBBLICHE RISORSE SIANO IMPIEGATE AL SERVIZIO ESCLUSIVO DELLA COLLETTIVITA' CONDANNANDO OGNI FORMA DI CLIENTELISMO, DI ILLECITA SPECULAZIONE E DI INDEBITO ARRICCHIMENTO ATTRAVERSO IL PUBBLICO DENARO.

06. IL COMUNE CONTROLLA CHE LE ENTRATE TRIBUTARIE DI PROPRIA COMPETENZA RISPETTANO L'EFFETTIVA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEI CITTADINI, COLPENDO OGNI FORMA DI EVASIONE.

07. CONTROLLA LA CORRETTA GESTIONE DEI FONDI EROGATI IN FAVORE DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI OPERANTI SUL TERRITORIO, RISERVANDOSI LA PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STESSI.

08. CONTROLLA LA QUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE REALIZZATE E DEI SERVIZI EROGATI PREVEDENDO ALL'UOPO ANCHE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI COMITATI DI CITTADINI.

09. IL COMUNE, ORGANIZZATO SECONDO I PRINCIPI DELLA PIU' AGGIORNATA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, ADOTTA LO STRUMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE PER CONIUGARE COSTANTEMENTE LE TRADIZIONALI

ATTIVITA' DELLA COMUNITA' MADDALONESE ALLE MODERNE LINEE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO.

10. L'ENTE ADOTTA SPECIFICI ALBI ED ELENCHI DI DITTE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO RISPETTIVAMENTE DI INCARICHI E DI EVENTUALI COMMESSE, ISPIRANDOSI AL CRITERIO DELLA ROTAZIONE, DISCIPLINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 03

LA PARTECIPAZIONE

ART. 03

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE COINVOLGE I PROPRI CITTADINI NELLA VITA AMMINISTRATIVA SECONDO LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

02. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, GARANTENDONE, CON MODI E STRUMENTI IDONEI, L'EFFETTIVO ESERCIZIO PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E DI INTERESSE COLLETTIVO INCIDENTI NELLA SFERA DI COMPETENZA COMUNALE.

CAPO 04

TERRITORIO E GONFALONE

ART. 04

I CONFINI

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MADDALONI SI ESTENDE PER 3333,50 ETTARI E CONFINA A NORD CON IL COMUNE DI CASERTA E VALLE DI MADDALONI, A SUD CON I COMUNI DI ACERRA, MARCIANISE E S. FELICE A CANCELLO, AD EST CON I COMUNI DI CERVINO E S. MARIA A VICO, AD OVEST CON IL COMUNE DI S. MARCO EVANGELISTA.

ART. 05

DEFINIZIONE DI TITOLO, STEMMA, GONFALONE

01. IL COMUNE DI MADDALONI, NEGLI ATTI E NEL SIGILLO, SI IDENTIFICA CON IL NOME DI CITTA' DI MADDALONI.

02. IL TITOLO DI CITTA' DI MADDALONI FU CONCESSO CON DECRETO DEL RE CARLO TERZO DI BORBONE IN DATA 27.11.1734 .

03. LO STEMMA ED IL GONFALONE DELLA CITTA' DI MADDALONI SONO STATI CONCESSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 28.10.1969 , REGISTRO N. 06 DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, FOGLIO N. 106 , TRASCritto NEL REGISTRO ARALDICO DELL'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO IL 28.11.1969 E RIPORTATO NEI REGISTRI DELL'UFFICIO ARALDICO IL 02.03.1970 REGISTRO ANNO 1970 PAGINA N. 16 .

04. LO STEMMA E' DESCRITTO COME SEGUE:

- CAMPO DI CIELO, AL CASTELLO MERLATO ALLA GHIBELLINA FONDATA SU ROCCE AL NATURALE, APERTO E FINESTRATO DI TRE, TORRICELLATO DI TRE PEZZI DI GIALLO, IL MEDIANO PIU' ELEVATO, MERLATI ALLA GUELFA;  
- ORNAMENTI ESTERIORI DA CITTA'.

05. IL GONFALONE E' DESCRITTO COME SEGUE:

- DRAPPO AZZURRO RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI DORATO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ORO: CITTA' DI MADDALONI. LE PARTI DI METALLO ED I CORDONI SARANNO DORATI. L'ASTA VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO AZZURRO CON BULLETTE DORATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA' RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME;
- CRAVATTA E NASTRI TRICOLORI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI D'ORO.

## PARTE 02

### LA FUNZIONE POLITICA

#### TITOLO 01

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### CAPO 01

##### COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

###### ART. 06

###### DEFINIZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE, CHE INTERPRETA GLI INTERESSI GENERALI DELLA COMUNITA'.
02. ISPIRA LA SUA ATTIVITA' AI PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI DELLO STATUTO.
03. ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
04. TIENE CONTO, IN SEDE DI NOMINA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI, DELLA ESIGENZA DI ASSICURARE LA PRESENZA DELLE DONNE.

###### ART. 07

###### L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. NELLA PRIMA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE, IMMEDIATAMENTE DOPO LA CONVALIDA, ELEGGE IL PRESIDENTE, DUE VICE PRESIDENTI E DUE SEGRETARI, I QUALI COSTITUISCONO L'UFFICIO DI PRESIDENZA.
02. IL PRESIDENTE E' ELETTO A SCRUTINIO SEGRETO CON L'INTERVENTO DI ALMENO DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.
03. SE DOPO DUE VOTAZIONI NESSUNO DEI CONSIGLIERI HA RIPORTATO LA MAGGIORANZA ASSOLUTE, NELLA STESSA SEDUTA SI PROCEDE AD UNA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO TRA I DUE CONSIGLIERI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
04. E' PROCLAMATO PRESIDENTE IL CONSIGLIERE CHE HA CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
05. ALL'ELEZIONE DEI DUE VICE PRESIDENTI E DEI DUE SEGRETARI SI PROCEDE CON DUE VOTAZIONI SEPARATE A SCRUTINIO SEGRETO. CIASCUN CONSIGLIERE VOTA UN SOLO NOMINATIVO. RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.
06. L'UFFICIO DI PRESIDENZA RIMANE IN CARICA PER LA DURATA STABILITA DAL REGOLAMENTO.
07. L'UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DA UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO CONSILIARE, ASSUME LE FUNZIONI DI GIUNTA DELLE ELEZIONI E DI COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO.

## CAPO 02

### CONVOCAZIONI E SEDUTE

#### ART. 08

##### ORGANI COMPETENTI PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO:

A) DAL SINDACO, PER LA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI;

B) DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, SU RICHIESTA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIARI ASSEGNATI, CON RIUNIONE DA TENERSI ENTRO 10 GG. DALLA STESSA E CONTRATTAZIONE PRIORITARIA DEGLI ARGOMENTI OGGETTI DELLA RICHIESTA;

C) DAL PRESIDENTE, CON RIUNIONE DA TENERSI ENTRO QUARANTOTTO ORE DALLA RICHIESTA DEL SINDACO, NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIO ADOTTARE PROVVEDIMENTI OBIETTIVAMENTE URGENTI O SOGGETTI A TERMINI PERENTORI DI SCADENZA.

02. LA PRIMA SEDUTA QUELLA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 10 GG. DALLA CONVOCAZIONE.

03. FINO A QUANDO IL CONSIGLIO NON ELEGGE UN PRESIDENTE, DUE VICE PRESIDENTI E DUE SEGRETARI, OVVERO L'UFFICIO DI PRESIDENZA, LA PRIMA SEDUTA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO. QUALORA IL CONSIGLIERE ANZIANO SIA ASSENTE O RIFIUTI, DI PRESIEDERE L'ASSEMBLEA, LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DAL CONSIGLIERE CHE, NELLA GRADUATORIA DI ANZIANITA', LO SEGUE.

04. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO LA MAGGIORE CIFRA INDIVIDUALE AI SENSI DEL COMMA 04 DELL' ARTT. 72 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N. 570 , CON ESCLUSIONE DEL SINDACO NEO ELETTO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO, PROCLAMATI CONSIGLIERI AI SENSI DEL COMMA 07 DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 25 MARZO 1993 , N. 81 .

05. CON LA ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, CHE, COSI', ASSUME LA SUA FUNZIONE, LA PRIMA SEDUTA PROSEGUE CON LA COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI LA GIUNTA E PER LA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO.

06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI DI SEDUTA SEGRETA PREVISTI DA REGOLAMENTO.

07. I LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGONO SULLA BASE DI UN ORDINE DEL GIORNO REDATTO DAL PRESIDENTE, SENTITO IL SINDACO.

#### ART. 09

##### IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

01. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E DI PUBBLICITA' DELLE STESSE, SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI' LE FORME DI EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI, CONSIGLIERI ALLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO.

03. AL REGOLAMENTO E', INOLTRE, DEMANDATA L'ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO PER IL CONSIGLIO COMUNALE, PER I GRUPPI CONSILIARI, PER I CONSIGLIERI.

## ART. 10

### MODIFICHE AL REGOLAMENTO

01. LE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO SONO DELIBERATE CON LA STESSA MAGGIORANZA PREVISTA PER LA SUA APPROVAZIONE.

## CAPO 03

### COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

## ART. 11

### INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ARTICOLATO NELLE SEGUENTI COMMISSIONI, CON FUNZIONI DI STUDIO, DI PROPOSTA, DI PARERE CONSULTIVO SUGLI ATTI DEL CONSIGLIO:

- A) LEGISLAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE;
- B) PROGRAMMAZIONE SOCIALE E CULTURALE;
- C) TERRITORIO E AMBIENTE;
- D) ECONOMIA E FINANZA.

02. ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE ISTITUIRE SU RICHIESTA DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IN RELAZIONE A SPECIFICHE E CONTINGENTI NECESSITA' DEL COMUNE.

## ART. 12

### ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

01. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE NORME PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI, PER LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI E PER GARANTIRE IL RUOLO DELLA MINORANZA.

## TITOLO 02

### LA GIUNTA COMUNALE

## CAPO 01

### COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

## ART. 13

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE NON RISERVATI AL CONSIGLIO, AL SINDACO, AL SEGRETARIO GENERALE, AI DIRIGENTI FUNZIONARI.

02. IN PARTICOLARE, ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DEFINITI DAL CONSIGLIO E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO. LA GIUNTA COLLABORA CON IL SINDACO NELL'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO ED OPERA ATTRAVERSO DELIBERAZIONI COLLEGIALI.

03. PREDISPONE I PROGETTI DI BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE ED I CONTI CONSUNTIVI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

04. ASSICURA CHE LA FUNZIONE GESTIONALE SIA COSTANTEMENTE ISPIRATA AI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA, DELLA EFFICIENZA E DELLA ECONOMICITA'.

05. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' OGNI QUALVOLTA LO RITENGA OPPORTUNO ED ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO.

06. LA GIUNTA E' COMPETENTE A DELIBERARE:

A) LE PERIZIE DI VARIANTE DI PROGETTI DI OO.PP NEI LIMITI DI LEGGE E CHE NON STRAVOLGONO GLI INDIRIZZI DETTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

B) GLI APPALTI E LE CONCESSIONI INDICATI NELLA LETTERA M) DELL` ARTT. 03 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PER I QUALI LE PREVISIONI DI BILANCIO NELLA PARTE CORRENTE DI SPESA COSTITUISCONO, OVE DELIBERATE, I NECESSARI E PREORDINATI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

## CAPO 02

### COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

#### ART. 14

##### COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA SI COMPONE DEL SINDACO E DI 06 ASSESSORI. NESSUNO DEI DUE SESSI PUO' ESSERE RAPPRESENTATO IN MISURA SUPERIORE AI 2/3

#### ART. 15

##### FUNZIONI DEGLI ASSESSORI E DEL VICESINDACO

01. AGLI ASSESSORI IL SINDACO AFFIDA INCARICHI DI COORDINAMENTO E DI INDIRIZZO PER MATERIE O PER DETERMINATI COMPARTI DELL`AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IN CASO DI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, IL CUI PERSEGUIMENTO COINVOLGA PIU' MATERIE DELEGATE IN UN IMPEGNO GESTIONALE INTERSETTORIALE, ASSESSORE ASSUME LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO, SULLA BASE DI ATTO DELIBERATIVO CHE LA GIUNTA ADOTTERA' TENENDO CONTO DELLA PREVALENZA DELLA FUNZIONE.

03. OGNI ASSESSORE HA DIRITTO DI PROPOSTA DELIBERATIVA. IN PRESENZA DI INCARICHI CONFERITI AI SENSI DEI COMMI 02 E 03 , LA PROPOSIZIONE SPETTA AI TITOLARI DEGLI STESSI.

04. EVENTUALI CONFLITTI DI COMPETENZA SONO RISOLTI CON DECISIONE COLLEGIALE. SOLTANTO NEL CASO IN CUI QUESTO NON SIA POSSIBILE, IL SINDACO, PER GARANTIRE SPEDITEZZA ALL`AZIONE DELL`ORGANO, PUO' AVOCARE A SE' LA RISOLUZIONE.

05. L`UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO DELLA GIUNTA E' ASSICURATA DAL SINDACO, E, IN SUA VECE, DAL VICE SINDACO.

## TITOLO 03

### IL SINDACO

#### CAPO 01

##### COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

#### ART. 16

##### POTERI DEL SINDACO

01. IL SINDACO NOMINA I COMPONENTI DELLA GIUNTA, TRA CUI UN VICE SINDACO E NE DA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA ELEZIONE UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO, CHE IL CONSIGLIO DISCUTE ED APPROVA IN APPOSITO DOCUMENTO.

02. IL SINDACO PUO' REVOCARE UNO O PIU' ASSESSORI, DANDONE MOTIVATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

03. IL SINDACO, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO, PROVVEDE ALLA NOMINA, ALLA DESIGNAZIONE E ALLA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI. TUTTE LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEBONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GG. DALL'INSEDIAMENTO OVVERO ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL DETTARE GLI INDIRIZZI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, PRIVILEGIA IL CRITERIO DELLA COMPETENZA, DELL'AFFIDABILITA' E DELLA NON CUMULABILITA' CON ALTRI INCARICHI, TENENDO CONTO DELLA ESIGENZA DI ASSICURARE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA'.

05. IL SINDACO RAPPRESENTA L'ENTE; E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE; UFFICIALE DI GOVERNO; AUTORITA' SANITARIA; ORGANO RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE; CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA; NOMINA I RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI; ATTRIBUISCE E DEFINISCE GLI INCARICHI DIRIGENZIALI E QUELLI DI COLLABORAZIONE ESTERNA SECONDO LE MODALITA' ED I CRITERI STABILITI DALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO COMUNALE; SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI E ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI. INOLTRE, ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLE LEGGI STATALI, REGIONALI E DAI REGOLAMENTI.

06. IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, NONCHE' NEL CASO DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DALLA FUNZIONE (VEDI ARTT. 20 - 01. 81/93) TALI FUNZIONI LE ASSICURA IL VICE SINDACO, IN MANCANZA, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

## CAPO 02

### IMPEDIMENTI ALLA CARICA DI ASSESSORE

#### ART. 17

#### INCOMPATIBILITA' TRA CONSIGLIERE COMUNALE ED ASSESSORE

01. LA CARICA DI ASSESSORE E' INCOMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

02. QUALORA UN CONSIGLIERE ASSUMA LA CARICA DI ASSESSORE NELLA GIUNTA CESSA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE ALL' ATTO DELL' ACCETTAZIONE DELLA NOMINA ED AL SUO POSTO SUBENTRA IL PRIMO DEI NON ELETTI DALLA MEDESIMA LISTA.

03. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA IL CONIUGE, GLI ASCENDENTI, I DISCENDENTI, I PARENTI ED AFFINI FINO AL TERZO GRADO DEL SINDACO. GLI STESSI NON POSSONO ESSERE NOMINATI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

04. AL SINDACO NONCHE' AGLI ASSESSORI E AI CONSIGLIERI COMUNALE E' VIETATO RICOPRIRE INCARICHI E ASSUMERE CONSULENZE PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI DIPENDENTI O COMUNQUE SOTTOPOSTI AL CONTROLLO E ALLA VIGILANZA DEL COMUNE.

05. IN CASO DI DIMISSIONE, IMPEDIMENTO, PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO, LA GIUNTA DECADE E SI PROCEDE ALLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA RIMANGONO IN

CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, CONSIGLIO E DEL NUOVO SINDACO SINO ALLE PREDETTE ELEZIONI, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL VICESINDACO.

06. IL VICESINDACO SOSTITUISCE IL SINDACO IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO, NONCHE' NEL CASO DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE ADOTTATA AI SENSI DELL' ARTT. 15 , COMMA 04 BIS DELLA LEGGE 19.03.1990 N. 55 , COME MODIFICATO DALL' ARTT. 01 DELLA LEGGE 18.01.1992 N. 16

07. LE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SINDACO DIVENTANO IRREVOCABILI E PRODUCONO GLI EFFETTI DI CUI AL COMMA 01 TRASCORSO IL TERMINE DI 20 GG. DALLA LORO PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO.

08. LO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA IN OGNI CASO LA DECADENZA DEL SINDACO NONCHE' DELLA GIUNTA COMUNALE.

#### ART. 18

##### SURROGAZIONE E SUPPLENZA

01. NEI CONSIGLI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI IL SEGGIO CHE DURANTE IL QUADRIENNIO RIMANGA VACANTE PER QUALSIASI CAUSA, ANCHE SE SOPRAVVENUTA, E' ATTRIBUITO AL CANDIDATO CHE NELLA MEDESIMA LISTA SEGUE IMMEDIATAMENTE L'ULTIMO ELETTO.

02. NEL CASO DI SOSPENSIONE DI UN CONSIGLIERE ADOTTATA AI SENSI DELL' ARTT. 15 COMMA 04 BIS DELLA LEGGE 19.03.1990 N. 55 , COME MODIFICATO DALL' ARTT. 01 DELLA LEGGE 18 GENNAIO 1992 N. 16 , IL CONSIGLIO, NELLA PRIMA ADUNANZA SUCCESSIVA ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, PROCEDE ALLA TEMPORANEA SOSTITUZIONE AFFIDANDO LA SUPPLENZA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE AL CANDIDATO DELLA STESSA HA TERMINE CON LA CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE. QUALORA SOPRAVVENGA LA DECADENZA SI FA LUOGO ALLA SURROGAZIONE A NORMA DEL COMMA 01 .

#### CAPO 04

##### LA MOZIONE DI SFIDUCIA

#### ART. 19

##### CESSAZIONE DALLA CARICA

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DEL SINDACO O DELLA GIUNTA COMUNALE NON COMPORTA LE DIMISSIONI DEGLI STESSI.

02. IL SINDACO E LA COMUNALE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA VOTATA PER APPELLO NOMINALE DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE MOTIVATA E SOTTOSCRITTA DA ALMENO DUE QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E VIENE MESSA A DISCUSSIONE NON PRIMA DI 10 GG. E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. SE LA MOZIONE VIENE APPROVATA, SI PROCEDE ALLO SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO ED ALLA NOMINA DI UN COMMISSARIO AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

#### TITOLO 04



## IL CONSIGLIERE COMUNALE

### CAPO 01

#### INIZIO E FINE DELLA CARICA DI CONSIGLIERE

##### ART. 20

###### ENTRATA IN VIGORE

01. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL' ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO PRESENTATE DAL CONSIGLIERE MEDESIMO AL CONSIGLIO COMUNALE. ESSE SONO IRREVOCABILI, NON NECESSITANO DI PRESA D' ATTO E DIVENTANO EFFICACI UNA VOLTA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA SURROGAZIONE CHE DEVE AVVENIRE ENTRO 20 GG. DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI.

##### ART. 21

###### DIRITTI E DOVERI

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE ESERCITA LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO SECONDO LA DISCIPLINA DETTATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL SINDACO O GLI ASSESSORI DELEGATI RISPONDONO ENTRO 30 GG. ALLE INIZIATIVE DEI CONSIGLIERI, ASSUNTE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 22 E DEL SINDACATO ISPETTIVO DI CUI ALL' ARTT. 19 DELLA LEGGE 27 MARZO 1993 , N. 81 .

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI MEMBRI, PUO' ISTITUIRE AL PROPRIO INTERNO COMMISSIONI DI INDAGINE SULL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

04. IL CONSIGLIERE, PUR NON FACENDONE PARTE, PUO' ASSISTERE, CON DIRITTO DI PAROLA, ALLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. TAL FINE, I REGOLAMENTI DISCIPLINANO LA COMUNICAZIONE AI GRUPPI DELLE CONVOCAZIONI E DELLE MATERIE OGGETTO DI DISCUSSIONE.

##### ART. 22

###### GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONI SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI RISPOSTA, OLTRE A QUANTO NECESSARIO, CIRCA I POTERI, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO, ALLE COMMISSIONI DI INDAGINE EVENTUALMENTE COSTITUITE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 21 .

02. I CONSIGLIERI COMUNALI, FIN DALLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO, SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI.

03. IL REGOLAMENTO SULLA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI PREVEDERA' ANCHE LA ELEZIONE DI UN DOMICILIO POLITICO DEI GRUPPI, SOPRATTUTTO AL FINE DELL' ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOCONTROLLO.

04. PER L' ASSISTENZA AGLI ORGANI, AI GRUPPI CONSILIARI E AI SINGOLI COMPONENTI, NELL' AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, IL RELATIVO REGOLAMENTO ISTITUIRA' UNA STRUTTURA FUNZIONALMENTE ARTICOLATA PER GARANTIRE IL RACCORDO TRA I VARI LIVELLI.

05. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI RISPONDERE ALLE CONVOCAZIONI CON LA PRESENZA AI LAVORI. LE CONSEGUENZE PER LA MANCATA

OSSERVANZA DELL'OBBLIGO SONO DISCIPLINATE DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

06. IL CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COLLETTIVITA' SENZA VINCOLO DI MANDATO.

07. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, ALL'ATTO DELL'INSEDIAMENTO E, SUCCESSIVAMENTE, ALL'INIZIO DI OGNI ANNO FINANZIARIO, DEPOSITA PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE LA PROPRIA SITUAZIONE REDDITUALE, ONDE POTER CONSENTIRE ALL'ENTE DI ATTREZZARE UNA ANAGRAFE PATRIMONIALE DI TUTTI I RAPPRESENTATI ELETTI NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI. TALE ANAGRAFE PATRIMONIALE SARA' ESTESA ANCHE A TUTTI COLORO CHE, SU DESIGNAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ANDRANNO A RICOPRIRE INCARICHI NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETA' INDIVIDUATE DALL'ENTE NONCHE' IN ENTI PUBBLICI LA CUI RAPPRESENTANZA E' DI NOMINA CONSILIARE.

### PARTE 03

#### LA FUNZIONE GESTIONALE

##### TITOLO 01

#### L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

##### CAPO 01

#### PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

##### ART. 23

#### PRINCIPI STRUTTURALI

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E' INFORMATA AI PRINCIPI DELLA MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE PER IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI.

02. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E' FUNZIONALE ALL'ATTIVITA' CONCRETAMENTE SVOLTA SVOLTA, APERTA AGLI APPORTI SPECIALISTICI ESTERNI

E INTEGRATA PER L'AZIONE UNITARIA DEI VARI SETTORI OPERATIVI.

03. L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE E' REALIZZATO CONIUGANDO COSTANTEMENTE L'ECONOMICITA' DI GESTIONE CON IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO, DELLA PRESTAZIONE DEL PERSONALE E DEI COLLEGAMENTI FUNZIONALI.

04. LE RESPONSABILITA' DEL PERSONALE VANNO STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI.

05. IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DEVE GARANTIRE ATTI E COMPORTAMENTI LEGITTIMI PARTECIPAZIONE, ATTRAVERSO IL CONTRADDITORIO;

CERTEZZE SULLE RESPONSABILITA' E SUI TEMPI DI CONCLUSIONE DELLO STESSO.

##### ART. 24

#### IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI UFFICI

01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA, ANCHE PER GLI ENTI DIPENDENTI, LE FORME E LE MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA, LA DOTAZIONE ORGANICA, LA DISCIPLINA DEL

PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTRIBUZIONI A DIRIGENTI E FUNZIONARI DIRETTIVI DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI COMPRENDENTI ANCHE L'ADOZIONE DI ATTI CHE DELLE RESPONSABILITA' GESTIONALI COMPRENDENTI ANCHE L'ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO IL COMUNE VERSO L'ESTERNO E NON ESPRESSAMENTE RISERVATI DALLA NORMATIVA VIGENTE E DAL PRESENTE STATUTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE.

TITOLO 02

LA DIRIGENZA

CAPO 01

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 25

LE FUNZIONI

01. L'ALTA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' ASSICURATA DAL SEGRETARIO COMUNALE CHE E' ANCHE ORGANO DI CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DEGLI ORGANI ELETTIVI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E COLLABORANDO CON GLI ASSESSORI NEL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE. SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L'ATTIVITA'.

CAPO 02

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

ART. 26

LE FUNZIONI

01. IL VICESEGRETARIO COMUNALE COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA DEL POSTO, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

CAPO 03

I DIRIGENTI

ART. 27

LE RESPONSABILITA'

01. I DIRIGENTI DELLA QUALIFICA APICALE, A SEGUITO DELLA SPECIFICA ISTITUZIONE IN ORGANICO, SONO RESPONSABILI, CON PIENA AUTONOMIA TECNICA, DI DECISIONE E DI DIREZIONE, DELL'ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, DAL RENDIMENTO E DELLA DISCIPLINA DEL PERSONALE FUNZIONALMENTE ALLE LORO DIPENDENZE, DELLA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ATTIVITA', I REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI, LE PROCEDURE DI SCELTA, PREPOSIZIONE E RIMOZIONE DEI DIRIGENTI, LA DURATA DI LORO EVENTUALI INCARICHI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AREE OMOGENEE, RAGGRUPPANTI PIU' UFFICI O SERVIZI.

## CAPO 04

### INCARICHI ESTERNI

#### ART. 28

##### MODALITA'

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISPORRE L' ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TERMINE, PREVIA RIGOROSA SELEZIONE, DI PERSONALE ESTERNO PER COMPITI DIRIGENZIALI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI DI VICESEGRETARIO, PREVISTI IN ORGANICO MA NON RICOPERTI DA PERSONALE IN ORGANICO, O PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RICHIEDENTI ALTA SPECIALIZZAZIONE, FISSANDONE LE MODALITA', LA DURATA IN MISURA NON SUPERIORE A DUE ANNI, LE RETRIBUZIONI, I TITOLI ED ALTRO.

02. LA STESSA PERSONA NON PUO' ESSERE ASSUNTA PIU' DI UNA VOLTA NELL' ARCO DELLA STESSA LEGISLATURA.

## TITOLO 03

### SERVIZI PUBBLICI

#### CAPO 01

##### FINALITA' E FORME DI GESTIONE

#### ART. 29

##### PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL COMUNE SVOLGE L' ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL' INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI, IMPRONTATA A CRITERI DI EFFICIENZA, DI EFFICACIA, DI ECONOMICITA' E DI TRASPARENZA DELLA GESTIONE.

02. I SERVIZI PUBBLICI POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE AI SENSI DI LEGGE.

03. IL COMUNE SI DEDICA AI SERVIZI ORGANIZZATI SECONDO IL PRINCIPIO DELLA FUNZIONALITA' IMPRENDITORIALE, OSSERVANDO LA NETTA SEPARAZIONE TRA POLITICA ED AMMINISTRAZIONE E DEFINENDO IL FINE DELLE ATTIVITA' SOCIALMENTE RILEVANTI DEI SERVIZI COME UNICO LIMITE ALLA IMPRENDITORIALITA'.

#### ART. 30

##### FORME DI GESTIONE

01. I SERVIZI POSSONO ESSERE GESTITI DAL COMUNE IN ECONOMIA; POSSONO ESSERE AFFIDATI IN APPALTO O IN CONCESSIONE A TERZI, QUALI COOPERATIVE, CONSORZI, SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO O PRIVATO; GESTITI A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI; DI ISTITUZIONALI; DI AZIENDE SPECIALI.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA, OPERATIVA E SOCIALE, TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DAL COMMA PRECEDENTE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA OPPORTUNA MOTIVAZIONE, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, AI SENSI DI LEGGE.

ART. 31

IL REGOLAMENTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CIRCA LE FINALITA', LE MODALITA' DI PRODUZIONE E DI EROGAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE AI SERVIZI DA ISTITUIRE; INDIVIDUA IL SOGGETTO CHE DEVE EFFETTUARLI; DECIDE LE FORME DI EVENTUALI PARTECIPAZIONI AD ORGANISMI STRUMENTALI INDIVIDUATI PER LA PRODUZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI; DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI STRUMENTALI PRESCELTI; PROVVEDE AL CONFERIMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA EROGAZIONE DEL SERVIZIO. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI VIGILANZA SUL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' E SUL CONTROLLO GESTIONALE E CONTABILE NONCHE' FORME DI INFORMAZIONI, PARTECIPAZIONI E TUTELA DEGLI UTENTI.

CAPO 02

GESTIONE IN ECONOMIA

ART. 32

ATTIVITA' E REGOLAMENTO

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA, OVVERO ASSUME LA DIRETTA GESTIONE DEI SERVIZI CHE, PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE PARTICOLARI CARATTERISTICHE, NON GIUSTIFICANO L'OPPORTUNITA' DI COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA O DI RICORRERE ED ALTRE FORME DI GESTIONE.

02. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DIRETTAMENTE SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

CAPO 03

L'ISTITUZIONE

ART. 33

ATTO COSTITUTIVO E REGOLAMENTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUISCE APPOSITA ISTITUZIONE, QUALE ORGANISMO STRUMENTALE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE.

02. L'ATTO DI COSTITUZIONE CONTIENE IL RELATIVO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ATTIVITA' DELLA ISTITUZIONE, DETERMINANDONE, TRA L'ALTRO, LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. GLI INDIRIZZI INDICATI AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE SONO AGGIORNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 34

## GLI ORGANI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELLA ISTITUZIONE, IN TUTTO 05 (CINQUE) MEMBRI, DI CUI ALMENO UNO ESPRESSO

DALLA MINORANZA, SONO NOMINATI DAL SINDACO, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI, IL TUTTO OBIETTIVAMENTE RISCONTRABILE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

02. SONO INELEGGIBILI A TALI INCARICHI COLORO CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SOLARI SONO STATI DIPENDENTI O DIRIGENTI NEGLI ORGANISMI DI DIREZIONE POLITICA, A QUALSIASI LIVELLO PREVISTO DAI RISPETTIVI STATUTI, DEI PARTITI PARLAMENTARI O DEI SINDACATI AMMESSI ALLA CONTRATTAZIONE SINDACALE DEL COMUNE OVVERO SONO STATI CANDIDATI NELLO STESSO PERIODO IN ELEZIONE SVOLTESI NEI COMUNI DEL SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI, IL TUTTO OBIETTIVAMENTE RISCONTRABILE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

02. SONO INELEGGIBILI A TALI INCARICHI COLORO CHE NEGLI ORGANISMI DI DIREZIONE POLITICA, A QUALSIASI LIVELLO PREVISTO DAI RISPETTIVI STATUTI, DEI PARTITI PARLAMENTARI O DEI SINDACATI AMMESSI ALLA CONTRATTAZIONE SINDACALE DEL COMUNE OVVERO SONO STATI CANDIDATI NELLO STESSO PERIODO IN ELEZIONE SVOLTESI NEI COMUNI DEL COLLEGIO SENATORIALE COMPRENDENTE MADDALONI.

03. L'ASSESSORE AL RAMO ED IL DIRETTORE PARTECIPANO AI LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DIRITTO DI PAROLA MA NON DI VOTO.

04. LE COMPATIBILITA', LA REVOCA, LA DECADENZA, LA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO DISCIPLINATE IN ANALOGIA A QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI RISPETTIVAMENTE PER IL SINDACO E LA GIUNTA.

## ART. 35

### NOMINA DEL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DAL SINDACO, SECONDO LE COMPETENZE E LE ATTRIBUZIONI DI RESPONSABILITA' GESTIONALI INDIVIDUATE DAL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE COMUNALE, FERMO RESTANDO I REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.

## CAPO 04

### L'AZIENDA SPECIALE

## ART. 36

### ATTO COSTITUTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI QUALI ENTI STRUMENTALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI, ANCHE PLURIMI, DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE CON DISTINTA PERSONALITA' GIURIDICA E CON AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E

GESTIONALE.

02. IL COMUNE CONFERISCE ALL'AZIENDA SPECIALE IL CAPITALE, PROVVEDE ALLA COPERTURA DI SUOI EVENTUALI COSTI SOCIALI E VIGILA SULLA GESTIONE.

ART. 37

CRITERI DI GESTIONE

01. LE AZIENDE SPECIALI UNIFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICIENZA, DI EFFICACIA E DI ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEL BILANCIO DA PERSEGUIRE ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO DEI COSTI E DEI RICAVI COMPRESI I TRASFERIMENTI.

02. L'ORDINAMENTO, LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, IL FUNZIONAMENTO, IL CONTROLLO CONTABILE E GESTIONALE DI CIASCUNA AZIENDA SPECIALE SONO DISCIPLINATI DAL RELATIVO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E DAI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI DAI RISPETTIVI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE.

03. PER LA NOMINA, L'ELEGGIBILITA', LA COMPATIBILITA', LE DIMISSIONI, LA REVOCA, LA SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA SPECIALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTT. 33

ART. 38

NOMINA DEL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE E' NOMINATO DAL SINDACO, SECONDO LA SPECIFICA COMPETENZA TECNICO AMMINISTRATIVA E L'ABILITAZIONE PROFESSIONALE OBIETTIVAMENTE RICONTRABILE AI SENSI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 05

SERVIZI IN CONCESSIONE

ART. 39

AFFIDAMENTO E REGOLAMENTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, AFFIDA A SOGGETTO CONCESSIONARIO ESTERNO LE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE CHE ESONERA IL COMUNE DA OGNI AREA CONTRATTUALE E FINANZIARIA STRETTAMENTE CONNESSA ALL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE.

03. LA CONVENZIONE DISCIPLINA, FRA L'ALTRO, IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, LE PRESTAZIONI DA EROGARE, LE TARIFFE DA PRATICARE, I CANONI DA CORRISPONDERE, LE FORME DI CONTROLLO GESTIONALE, LE PENALITA' PER L'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI, I CASI DI DECADENZA E LE MODALITA' PER LA DEFINIZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE.

CAPO 06

## SOCIETA' DI CAPITALI

### ART. 40

#### COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, IL CONCORSO DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI, ADOTTA LA GESTIONE A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALI, FERMO RESTANDO L'ESIGENZA DELLA CONCESSIONE AL FINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO AI SENSI DELL' ARTT. 39 .

02. IL CONSIGLIO COMUNALE AUTORIZZA LE FORME E LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' CONCESSIONARIE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE.

03. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

## CAPO 07

### FORME DI COOPERAZIONE

#### ART. 41

#### LA CONFERENZA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. OLTRE A REALIZZARE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 , SECONDO LE PRESCRIZIONE DELLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 , IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IN PARTICOLARE COMUNI INTERESSATI E PROVINCIA, PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE CONSENTITE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

#### ART. 42

#### INDIZIONE DELLA CONFERENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE INDICE ANNUALMENTE PER IL MESE DI APRILE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI PUBBLICI PER FARE IL BILANCIO DELL' ANDAMENTO DELLA QUALITA' E DELLA QUANTITA' DEI SERVIZI, E FORMULARE IDONEE SOLUZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DI ESSI.

02. L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA CONFERENZA SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

## TITOLO 04

### CONTROLLO INTERNO

#### CAPO 01

#### REVISORI DEI CONTI

#### ART. 43

#### ELEZIONE E COMPETENZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, ESERCITA LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE ELEGGENDO UN COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI TRA I CITTADINI CHE, OLTRE A QUELLI PREVISTI DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.90 , N. 142 ABBIANO ANCHE I REQUISITI DI



ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E NON SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' PREVISTE DALL' ARTT. 31 COMMA 05 .

02. SONO INCOMPATIBILI CON LA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI I PARLAMENTARI NAZIONALI ED EUROPEI, I CONSIGLIERI COMUNALE, PROVINCIALI E CIRCOSCRIZIONALI, I DIPENDENTI ED I DIRIGENTI DI PARTITI POLITICI E DI ORGANIZZAZIONI SINDACALI.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COLLABORA AL CONSEGUIMENTO DELLA MAGGIORE ECONOMICITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE COMUNALI E DELLA OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' STRUTTURALE E PUO' PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI.

#### PARTE 04

#### LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### TITOLO 01

##### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### CAPO 01

##### ESERCIZIO DELLA PARTECIPAZIONE NELLE ASSOCIAZIONI E CONSULTE

##### ART. 44

##### CRITERI

01. LA PARTECIPAZIONE SI ESERCITA ATTRAVERSO:

- A) LIBERE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI;
- B) CONSULTE DI SETTORE;
- C) FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE;
- D) INIZIATIVA POPOLARE;
- E) INFORMAZIONE AI CITTADINI E PUBBLICITA' DEGLI ATTI COMUNALI;
- F) DIFENSORE CIVICO;
- G) CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE;
- H) ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE.

##### ART. 45

##### FINALITA'

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ASSOCIAZIONI E DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO CHE PERSEGUONO SENZA SCOPO DI LUCRO, FINALITA' UNITARIE, SCIENTIFICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, DI PROMOZIONE SOCIALE E CIVILE, DI SALVAGUARDIA DELL' AMBIENTE NATURALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO.

02. TALI ASSOCIAZIONI POSSONO CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO, SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI.

03. LE ORGANIZZAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 01 , PER POTER PERSEGUIRE I PROPRI SCOPI ISTITUZIONALI, DEBONO ESSERE RICONOSCIUTE CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LE ISCRIVE IN APPOSITO ALBO.

04. LE MODALITA' DI ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL COMUNE E AI CONTRIBUTI FINANZIARI SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

##### ART. 46

## LE CONSULTE DI SETTORE

01. AL FINE DI FAVORIRE IL COLLEGAMENTO FRA LE SOCIETA' CIVILE ORGANIZZATA E GLI ORGANI DEL GOVERNO LOCALE, POSSONO ESSERE ISTITUITE CONSULTE DI SETTORE CHE RAGGRUPPANO ASSOCIAZIONI E SINGOLI CITTADINI CHE ABBIANO UNA SPECIFICA COMPETENZA IN DETERMINATI CAMPI DI ATTIVITA'.

02. LE CONSULTE DI SETTORE ESERCITANO LE SEGUENTI FUNZIONI:

- A) INIZIATIVA SUGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SETTORI DI LORO SPECIFICO INTERESSE;
- B) PROPOSTA DI INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE AL SINDACO;
- C) EMISSIONE DI PARERI CONSULTIVI RICHIESTI DAGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- D) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI DAL COMUNE ALLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI CAMPI DI COMPETENZA DELLE SINGOLE CONSULTE;
- E) CONVENZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI E SERVIZI NEI SETTORI DI COMPETENZA DELLE SINGOLE CONSULTE;
- F) TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE RELATIVE AI SETTORI DI COMPETENZA DELLE CONSULTE.

04. I PARERI CONSULTIVI RICHIESTI ALLE CONSULTE DAGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DEBONO ESSERE ESPRESI ENTRO 20 GG. DALLA RICHIESTA, TRASCORSI I QUALI L'ORGANO CHE HA RICHIESTO IL PARERE E' LEGITTIMATO AD OPERARE A PRESCINDERE DA QUESTO.

## CAPO 02

### LE CONSULTE DI SETTORE

#### ART. 47

##### ATTIVITA'

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PIU' AMPIA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI CHIAMANDOLI AD ESPRIMERSI SU ATTI E PROVVEDIMENTI DI INDIRIZZO E DI INTERESSE GENERALE.

02. TALE CONSULTAZIONE SI ATTUA ATTRAVERSO APPOSITI REFERENDUM, PER IL TRAMITE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATIVI, NONCHE' MEDIANTE QUALSIASI ALTRO STRUMENTO IDONEO A CONOSCERE GLI ORIENTAMENTI DEI CITTADINI, SIA COMPLESSIVAMENTE SIA PER SPECIFICHE CATEGORIE O SETTORI DI ESSI.

03. IL CONSIGLIO, LE COMMISSIONI CONSILIARI, LA GIUNTA POSSONO DISPORRE AUDIZIONI DELLE FORZE ECONOMICHE E PRODUTTIVE E DI SOGGETTI SOCIALI E POSSONO DISPORRE SONDAGGI DI OPINIONE DIRETTI SIA ALLA GENERALITA' DEI CITTADINI CHE A CATEGORIE O SETTORI SPECIFICI DI ESSI, ANCHE AVVALENDOSI, EVENTUALMENTE, DI PROFESSIONALITA' ESTERNE.

## TITOLO 02

### FORME DI CONSULTAZIONE

#### CAPO 01

##### REFERENDUM CONSULTIVI

#### ART. 48

##### IL RICORSO AL REFERENDUM CONSULTIVO

01. SU QUESTIONI DI RILEVANZA GENERALE E DI ESCLUSIVA COMPETENZA E' AMMESSO IL RICORSO AL REFERENDUM CONSULTIVO CHE PUO' AVERE LA

FORMA DI UN QUESITO SPECIFICO RISPETTO AL QUALE I CITTADINI DEBBANO ESPRIMERE PARERE POSITIVO O NEGATIVO, OVVERO LA, FORMA DI UNA CONTRAPPOSIZIONE FRA OPZIONI ALTERNATIVE FRA LE QUALI IL CITTADINO E' CHIAMATO A SCEGLIERE. NON POSSONO ESSERE RICHIESTI REFEREDUM RELATIVI ALLE COMPETENZE DI CUI ALLE LETTERE G), I) ED N) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 NONCHE' AI PIANI REGOLATORI GENERALI ED ATTUATIVI, AL BILANCIO COMUNALE, ALLE QUESTIONI CONCERNENTI IL PERSONALE, LO STATUTO.

02. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI OVVERO DAL 20% DEGLI ELETTORI DEL COMUNE. SULLA RICHIESTA DI REFEREDUM ESPRIME PARERE DI AMMISSIBILITA' UNA APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE PARITETICA; IN CASO DI GIUDIZIO DI INAMISSIBILITA' DELLA COMMISSIONE, E' AMMESSO RICORSO DA PARTE DEI PROPONENTI AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA CONSULTAZIONE REFERENDARIA PUO' TENERSI UNA SOLA VOLTA NELL'ANNO ANCHE SU PIU' QUESITI E NON IN CONCOMITANZA CON ALTRE CONSULTAZIONI GENERALI.

#### ART. 49

##### VALIDITA' DEL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM SI INTENDE VALIDO QUALORA PARTECIPI AL VOTO ALMENO IL 40% DEGLI AVENTI DIRITTO E SI INTENDE APPROVATO IL QUESITO CHE RACCOGLIE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

02. UNA VOLTA INDETTO UN REFERENDUM, IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A SOSPENDERE L'ATTIVITA' DELIBERATIVA SUL MEDESIMO OGGETTO.

03. ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA CIRCA L'OGGETTO DEL REFERENDUM.

#### ART. 50

##### IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

01. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, I PERIODI DELL'ANNO NEI QUALI SI DEVONO EFFETTUARE LE VOTAZIONI E LE RELATIVE MODALITA'.

#### CAPO 02

##### INIZIATIVE POPOLARE

#### ART. 51

##### MODALITA' DI ATTUAZIONE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE SI ESERCITA, OLTRE CHE MEDIANTE L'AZIONE POPOLARE DI SURROGA DI CUI ALL' ARTT. 07 COMMA 01 E 02 LEGGE 142/90 , ANCHE ATTRAVERSO LA POSSIBILITA' PER I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AGLI ORGANI COMPETENTI.

#### ART. 52

##### ISTANZA, PETIZIONE, PROPOSTA

01. PER ISTANZA SI INTENDE LA RICHIESTA CHE IL CITTADINO PRESENTA AL FINE

DI OTTENERE UNO SPECIFICO PROVVEDIMENTO O UNO SPECIFICO  
ITER PROCEDURALE TESO A SALVAGUARDARE UN INTERESSE SINGOLO.

02. PER PETIZIONE SI INTENDE LA RICHIESTA DI UNO O PIU' CITTADINI VOLTA AD  
OTTENERE L'ADOZIONE DI ATTI PER LA SALVAGUARDIA DI  
INTERESSI COLLETTIVI OVVERO A RICHIEDERE CHIARIMENTI CIRCA L'OPERATO  
DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. PER PROPOSTA SI INTENDE UN ATTO DELIBERATIVO COMPIUTAMENTE  
FORMALIZZATO, CHE I CITTADINI PROPONGONO PER L'ADOZIONE ALL'ORGANO  
COMPETENTE. LE PROPOSTE DEVONO ESSERE REDATTE IN ARTICOLI ED  
ACCOMPAGNATE DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DEVONO ESSERE  
SOTTOSCRITTE DA ALMENO CINQUECENTO ELETTORI NEI TRE MESI PRECEDENTI  
LA PRESENTAZIONE.

04. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE ATTIVANO OBBLIGATORIAMENTE IL  
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PREVISTO DALLA LEGGE 241/90 .

### CAPO 03

#### IL DIFENSORE CIVICO

##### ART. 53

##### ISTITUZIONE E SCOPO

01. E' ISTITUITO IL DIFENSORE ALLO SCOPO DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E IL  
BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, NONCHE'  
DEGLI ENTI ED AZIENDE CONTROLLATI DAL COMUNE.

##### ART. 54

##### ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE SIA D'UFFICIO CHE AD IMPULSO DI PARTE AL  
FINE DI CONTROLLARE IL REGOLARE ESPLETAMENTO DELL'INTER  
AMMINISTRATIVO PRESSO GLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E PER  
SEGNALARE RITARDI, IRREGOLARITA' O INADEMPIENZE CHE INCIDONO SU  
INTERESSI DI CITTADINI, ENTI O ASSOCIAZIONI.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' GARANTE DELLA CORRETTA E COMPETENZA  
APPLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO NONCHE' DELLE NORME CHE ASSICURANO  
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE DELLA PUBBLICAZIONE  
AMMINISTRAZIONE, E IN PARTICOLARE DELLE LEGGI 142/90 E 241/90 .

##### ART. 55

##### DIRITTI E REGOLAMENTO

01. PER L'ADEMPIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL DIFENSORE CIVICO HA  
DIRITTO DI ACCEDERE A TUTTE LE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEGLI  
ENTI DI CUI ALL' ARTT. 51 . A TAL FINE TALI ENTI SONO TENUTI AD INVIARE AL  
DIFENSORE CIVICO COPIA DI TUTTI GLI ATTI AVENTI  
RILEVANZA ESTERNA ADOTTATI DAI PROPRI ORGANI ALL' ATTO DELLA LORO  
ASSUNZIONE. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI ACCEDERE AGLI UFFICI  
PER PRENDERE VISIONE DI OGNI ATTO O DOCUMENTO, E DI OTTENERE COPIA  
SENZA ONERI DI SPESA.

02. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ANNUALMENTE APPOSITA RELAZIONE  
SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA; RIFERISCE IN CASO GRAVI ED URGENTI  
AL CONSIGLIO COMUNALE, IN OGNI TEMPO, PROPONENDO EVENTUALMENTE I

RIMEDI ED INDICANDO LE RESPONSABILITA'; PUO' PROPORRE INDAGINI SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

03. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' NEI DETTAGLI LE MODALITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI ALLE PRESENTAZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI CONTROLLATE.

#### CAPO 04

#### ELEZIONE E CESSAZIONE DALLA CARICA

##### ART. 56

##### MODALITA' DELL'ELEZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO, CON LE STESSE MODALITA' DI ELEZIONE DEL SINDACO NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA PRIMA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA DELLA LEGISLATURA; DURA IN CARICA FINO ALLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ESPRESSO E NON E' RIELEGGIBILE.

02. L'ELEZIONE AVVIENE CON VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI IN CARICA; QUALORA DOPO DUE VOTAZIONI, DA TENERSI IN SEDUTA DISTINTE A DISTANZA DI OTTO GIORNI, NON VENGA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA RICHIESTA, SARA' SUFFICIENTE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

##### ART. 57

##### CESSAZIONE DALLA CARICA

01. LA CESSAZIONE DALLA CARICA AVVIENE, OLTRE CHE PER SCADENZA DEL MANDATO, PER DIMISSIONI RATIFICATE DAL CONSIGLIO COMUNALE OVVERO PER REVOCA, DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. LA PROPOSTA DI REVOCA PUO' ESSERE PRESENTATA DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' AVVENIRE SOLO A SEGUITO DI GRAVI INADEMPIENZE O DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, E DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE ENTRO 10 GG. PUO' PRESENTARE LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI.

##### ART. 58

##### REQUISITI PER L'ELEZIONE

01. POSSONO ESSERE ELETTI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO TUTTI COLORO I QUALI ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E DI CUI SIA NOTA LA COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E L'INDIPENDENZA DI GIUDIZIO.

02. NON POSSONO ESSERE ELETTI:

A) COLORO CHE SIANO STATI CANDIDATI, ANCORCHE' NON ELETTI, NELLE ULTIME DUE CONSULTAZIONI, ELETTORALI PER L'ELEZIONI DEL PARLAMENTO NAZIONALE ED EUROPEO E DEI CONSIGLIO REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI;

B) COLORO CHE ABBIANO RICOPERTO NEGLI ULTIMI 05 GG. INCARICHI DI DIREZIONE DI PARTITI POLITICI A LIVELLO COMUNALE, PROVINCIALE O NAZIONALE;

C) COLORO CHE SONO DIPENDENTI O CHE HANNO RICOPERTO NEGLI ULTIMI 05 ANNI INCARICHI DI DIREZIONE NELL'UNITA' SANITARIA LOCALE DEL COMUNE DI MADDALONI E NEGLI ENTI O AZIENDE CONTROLLATI DAL COMUNE;  
D) I COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E SU SEZIONI DECENTRATE.

#### CAPO 05

##### UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

##### ART. 59

##### COMPOSIZIONE E RAPPORTI CON GLI ORGANI

01. IL COMUNE DI MADDALONI, DI INTESA CON GLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 51 E DIVIDENDONE CON ESSI L'ONERE FINANZIARIO,

PROVVEDE A DOTARE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DI SEDE E PERSONALE IDONEO ALLE FUNZIONI; TAL FINE NELLA PIANTA ORGANICA E NEL BILANCIO DEL COMUNE SARANNO PREVISTE SPECIFICHE DOTAZIONI.

02. LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO, LE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E LE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA GLI ENTI CHE SI AVVALGONO DEL DIFENSORE CIVICO SARANNO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 54 , COMMA 03 .

03. LA SCELTA DEL PERSONALE DA DESTINARE ALL'UFFICIO AVVERRA' IN OGNI CASO D'INTESA FRA IL SINDACO, IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E IL DIFENSORE CIVICO.

04. IL DIFENSORE CIVICO SPETTA L'INDENNITA' PREVISTA PER L'ASSESSORE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE.

#### CAPO 06

##### INFORMAZIONE AI CITTADINI

##### ART. 60

##### PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO, CHE NE VIETA L'ESIBIZIONE, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI O DELLE IMPRESE.

02. E' RICONOSCIUTO A TUTTI I CITTADINI IL DIRITTO DI CONSULTARE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E IL DIRITTO DI OTTENERE COPIA DIETRO PAGAMENTO DELLE SOLE SPESE.

03. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI RICHIESTA E DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO AGLI ATTI E LA INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTI DEI QUALI IL SINDACO PUO' TEMPORANEAMENTE VIETARE L'ESIBIZIONE.

04. FINO ALL'APPROVAZIONE DI TALE REGOLAMENTO RESTA IN VIGORE IL REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 503 DEL 09.06.1989 .

##### ART. 61

##### UFFICIO COMUNALE DI INFORMAZIONE

01. AL FINE DI FACILITARE L'ACCESSO DEI CITTADINI AGLI ATTI PUBBLICI E ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE, E' ISTITUITO UN UFFICIO COMUNALE DI INFORMAZIONE. TALE UFFICIO DOVRA' ASSICURARE AI CITTADINI:

- A) L'IMMEDIATA CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ARCHIVIATA A MEZZO DI SUPPORTI INFORMATICI;
- B) LA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE LA CONSULTAZIONE E LA COPIA DI ATTI NON IMMEDIATAMENTE DISPONIBILI;
- C) LA TEMPESTIVA INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO;
- D) UNA ADEGUATA INFORMAZIONE CIRCA I SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE, CIRCA I DIRITTI E LE POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, CIRCA LE ATTRIBUZIONI E LE ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 62

IL BOLLETTINO UFFICIALE DEL COMUNE

01. AL FINE DI ASSICURARE LA MASSIMA PUBBLICITA' ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL COMUNE, E' ISTITUITO UN PERIODICO BOLLETTINO UFFICIALE DEL COMUNE.

02. IL BOLLETTINO, OLTRE A QUANTO PREVEDERA' IL REGOLAMENTO, DOVRA' RIPORTARE:

- A) GLI OGGETTI DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO COMUNALE;
- B) GLI OGGETTI DELLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE CHE RIVESTONO INTERESSE GENERALE, E IN OGNI CASO QUELLE RIGUARDANTI APPALTI ED ALTRI NEGOZI GIURIDICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, GLI INCARICHI A PROFESSIONALITA', CONTRIBUTI A SOGGETTI COLLETTIVI;
- C) L'ELENCO DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI COMUNALI E DEI BENEFICIARI O DESTINATARI DI ALTRI IMMOBILI COMUNQUE MESSI A DISPOSIZIONE DEL COMUNE CON L'INDICAZIONE DEL TITOLO DI CONCESSIONE;
- D) NOTIZIE ATTINENTI L'ATTIVITA' DELLE CIRCOSCRIZIONI, DELLE CONSULTE E DELLE VARIE COMMISSIONI COMUNALI;
- E) NOTIZIE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI INTERESSE COLLETTIVO, NONCHE' SULLE PERIZIE DI VARIANTE E REVISIONE DEI PREZZI;
- F) ADEGUATA INFORMAZIONE CIRCA I SERVIZI PUBBLICI EROGATI DAL COMUNE, I DIRITTI E LE POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CIRCA LE ATTRIBUZIONI E LE ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO;
- G) I REGOLAMENTI SUCCESSIVAMENTE APPROVATI NONCHE' LE VARIAZIONI ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI.

03. IL DIRETTORE DEL BOLLETTINO E' IL SINDACO; IL DIRETTORE RESPONSABILE DEVE ESSERE UN GIORNALISTA ISCRITTO ALL'ALBO. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 02 DISCIPLINERA' L'ISTITUZIONE E LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI REDAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO.

TITOLO 03

## DECENTRAMENTO

### CAPO 01

#### CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

##### ART. 63

#### SUDDIVISIONE TERRITORIALE E REGOLAMENTO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI MADDALONI E' SUDDIVISO IN CIRCOSCRIZIONI QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE, DI

GESTIONE DI SERVIZI DI BASE E DI FUNZIONI DELEGATE DAL COMUNE.

02. UN APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE COMPETENZE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONE, NONCHE' IL LORO

NUMERO E IL TERRITORIO DI PERTINENZA DI CIASCUNA DI ESSE.

03. LE CIRCOSCRIZIONI DEVONO IN OGNI CASO COMPRENDERE NELLA LO INTEREZZA LE SEZIONI ELETTORALI DEL TERRITORIO INTERESSATO.

SUCCESSIVAMENTE MODIFICHE AL NUMERO E ALLA ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE CIRCOSCRIZIONI INTERESSATE.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO SONO INDICATE LE DOTAZIONI FINANZIARIE DELLE SINGOLE CIRCOSCRIZIONI IN RAPPORTO ALLE FUNZIONI CHE ESSE SVOLGONO ED IN RAPPORTO SIA ALLA SUPERFICIE TERRITORIALE CHE ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE.

##### ART. 64

#### GLI ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

01. SONO ORGANI DELLA CIRCOSCRIZIONE IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO STESSO.

02. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E' COMPOSTO DA 10 COMPONENTI, ELETTI A SUFFRAGIO DIRETTO TRA I CITTADINI RESIDENTI NELLA

CIRCOSCRIZIONALE; LE ELEZIONI PER I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI SI SVOLGONO UNITAMENTE A QUELLE PER L'ELEZIONE CONSIGLIO COMUNALE E CON LE STESSO MODALITA'.

03. I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' DEI CONSIGLIERI CIRCOSCRIZIONALI SONO GLI STESSI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

04. LA CARICA DI CONSIGLIERE CIRCOSCRIZIONALE E' INCOMPATIBILE CON QUELLA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

05. IL PRESIDENTE E' ELETTO DAL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE NEL SUO SENO CON VOTAZIONE PALESE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL

REGOLAMENTO. EGLI RAPPRESENTA IL CONSIGLIO E SVOLGE LE FUNZIONI CHE GLI SARANNO ATTRIBUITE DAL REGOLAMENTO E QUELLE CHE GLI

VERRANNO DELEGATE DAL SINDACO, ANCHE NELLA SUA QUALITA' DI UFFICIALE DI GOVERNO. ANNUALMENTE PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE UNA

RELAZIONE CIRCA LE FUNZIONI SVOLTE E SULL'ATTIVITA' DELLA CIRCOSCRIZIONE.

## TITOLO 04

### CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

#### CAPO 01

#### COMPETENZE E FUNZIONI

##### ART. 65

#### LE COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE RAPPRESENTA GLI INTERESSI DELLA



CIRCOSCRIZIONE E SI PONE COME MOMENTO FONDAMENTALE DI ESPRESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALLA GESTIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

02. LE COMPETENZE ATTRAVERSO LE QUALI IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE SVOLGE TALE FUNZIONE SONO DEFINITE IN DETTAGLIO DAL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 63 ; IN PARTICOLARE IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE:

A) FAVORISCE LA PUBBLICA DISCUSSIONE SUI PROBLEMI DELLA CIRCOSCRIZIONE E DELLA CITTA' AL FINE DI INDIVIDUARE LE SOLUZIONI IMMEDIATE E LE STRATEGIE AMMINISTRATIVE PIU' EFFICACI RISPETTO ALL'INTERESSE COLLETTIVO;

B) ESPRIME PARERI E PROPOSTE IN ORDINI AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E ALLA GESTIONE DEI BENI, DEI SERVIZI, E DELLE ISTITUZIONI COMUNALE SANITARIE, ASSISTENZIALI, CULTURALI, SCOLASTICHE, DI POLIZIA URBANA, SPORTIVE E RICREATIVE E DU OGNI ALTRO ORDINE, ESISTENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE;

C) ESPRIME PARERI, DI PROPRIA INIZIATIVA O SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SU MATERIE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE;

D) ESERCITA L'INIZIATIVA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

E) SVOLGE LE FUNZIONI DELIBERATIVE E GESTIONALI CHE IL REGOLAMENTO DELEGA ALLO STESSO CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE.

ART. 66

LE FUNZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO DI TALI FUNZIONI IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE E' TITOLARE DI AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE A VIENE DOTATO DI PERSONALE E RISORSE ADEGUATI.

02. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE APPROVA ANNUALMENTE IL RENDICONTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE, CONFORMEMENTE AL REGOLAMENTO CONTABILE DEL COMUNE, E LO TRASMETTE AL CONSIGLIO COMUNALE PE L'APPROVAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO COMUNALE STABILISCE, ALTRESI', LE MODALITA' ATTRAVERSO LE QUALI LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DIVENTANO ESECUTIVE, PREVEDENDO UN IDONEO PERIODO DI PUBBLICITA' E LA POSSIBILITA' DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI EFFETTUARE SULLE STESSE DELIBERAZIONI UN CONTROLLO DI LEGITTIMITA', RINVIANDO, NEL CASO, AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE PER GLI EVENTUALI NECESSARI CHIARIMENTI.

CAPO 02

PARERI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI

ART. 67

COMPETENZA

01. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE PUO' ESPRIMERE E PROPOSTE SU OGNI MATERIA CHE RIGUARDI L'AMMINISTRAZIONE DELLA CITTA'. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE MATERIE PER LE QUALI IL PARERE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E' FACOLTATIVO, QUELLE PER LE QUALI E'

OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE, E QUELLE PER LE QUALI E' OBBLIGATORIO E VINCOLANTE.

02. FRA LE MATERIE PER LE QUALI IL PARERE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI E' OBBLIGATORIO E NON VINCOLANTE VANNO INCLUSE:

- A) LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO ANNUALMENTE DALLA GIUNTA COMUNALE, I PIANI ECONOMICI PLURIENNALI E LE SPESE CHE VINCOLANO IL BILANCIO COMUNALE PER PIU' DI QUATTRO ANNI;
- B) I CRITERI GENERALI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E LE DELIBERE PROGRAMMATICHE CHE CONTENGONO INDIRIZZI GENERALI PER SETTORI DI ATTIVITA';
- C) IL PIANO REGOLATORE GENERALE; I PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE E LORO VARIANTI; I PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ZONA E LE CONVENZIONI URBANISTICHE; LE OPERE DI URBANIZZAZIONE E LOCALIZZAZIONE DI EDIFICI DESTINATI A SERVIZI PUBBLICI;
- D) I PIANI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI COMMERCIALI;
- E) I PIANI DI SVILUPPO DELLA VIABILITA' E DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE;
- F) I REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 68

MODALITA' DI FORMULAZIONE

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI FORMULAZIONE DEI PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE. IL SINDACO SI ADOPERA IN OGNI CASO PERCHE' AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE SIA FORNITA LA PIU' COMPLETA E TEMPESTIVA DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI SINGOLI PROBLEMI, IL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA PRESCINDONO DAL PARERE, DANDONE ATTO NEL DELIBERATO, QUALORA ESSO NON PERVENGA NEI TERMINI INDICATI NEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

FUNZIONI DELIBERATIVE E GESTIONALI DELEGATE

ART. 69

CAMPI DI INTERVENTO

01. IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE, AI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI POTRANNO ESSERE DELEGATE FUNZIONI DELIBERATIVE E GESTIONALI NEI CAMPI SPECIFICI CHE SARANNO INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO E CHE RIGUARDINO IN PARTICOLARE:

- A) SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA, SERVIZI, PER L'INFANZIA E PER GLI ANZIANI;
- B) SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, SPORTIVI E RICREATIVI;
- C) LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE CIRCOSCRIZIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, SIA IN FASE DI REALIZZAZIONE CHE IN FASE DI MANUTENZIONE;
- D) LOCALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DI MERCATI RIONALI, VIGILANZA SULLE DISPOSIZIONI ANNONARIE E DI SANITA' PUBBLICA IN MATERIA;
- E) ATTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILE DI QUARTIERE;
- F) CERTIFICAZIONE, AUTENTICAZIONE ED OGNI ALTRA FUNZIONE DEGLI UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE, RISCOSSIONE DI TRIBUTI E TASSE

## CONCESSIONE.

### ART. 70

#### MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE

01. LE DELEGHE IN QUESTIONI SONO CONFERITE CON APPOSITE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN BASE A PROGRAMMI DI MASSIMA NEI QUALI SONO FISSATI I CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE E INDIVIDUATI I FONDI PER FARVI FRONTE. NEL CONTEMPO IL CONSIGLIO COMUNALE ASSEGNA AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE MEZZI E PERSONALE IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE.

02. LA GESTIONE CIRCOSCRIZIONALE RISPONDERA' IN OGNI CASO AI CRITERI GENERALI DI ECONOMICITA' ED EFFICIENZA, NELLA STESSA DELIBERA DI DELEGA SARANNO INDICATI I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE ALLE CIRCOSCRIZIONI, IL SINDACO SENTITO IL CONSIGLIO COMUNALE, INDICA IL TERMINE E LE MODALITA' PE FAR FRONTE ALLE INADEMPIENZE RISCONTRATE; TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE SUDDETTO IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE LA DELEGA IN MANIERA TEMPORANEA O DEFINITIVA.

### CAPO 04

#### REGOLAMENTO

### ART. 71

#### 01. REGOLAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

01. CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE SI DOTERA' DI UN REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA:

- A) LE MODALITA' DI RIUNIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE;
- B) LA COMPLETA E TEMPESTIVA INFORMAZIONE DEI CITTADINI CIRCA LE ATTIVITA' E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE, NONCHE' LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE;
- C) LA COSTITUZIONE DI COMMISSIONI APERTE AL CONTRIBUTO DEI SINGOLI CITTADINI E DI ASSOCIAZIONI PER L'ESAME DEI PROBLEMI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE;
- D) IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E PROPOSTE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE.

### PARTE 05

#### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### TITOLO 01

#### STATUTO E REGOLAMENTI

#### CAPO 01

#### VERIFICA E ATTUAZIONE

### ART. 72

#### TERMINE PER LA VERIFICA

01. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATE IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE UNA SESSIONE STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE, ASSICURANDO LA MASSIMA INFORMAZIONE

AI CITTADINI SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA E SUE CONCLUSIONI.

ART. 73

COMMISSIONI PER LE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

01. LA COMMISSIONE DI CUI AL COMMA 01 LETT. A) DELL' ARTT. 11 STUDIA LE QUESTIONI ATTINENTI LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, RIFERENDONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA COMMISSIONE PROVVEDE, INOLTRE, ALLA PREPARAZIONE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO O DALLA LEGGE.

ART. 74

TERMINE DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO UN ANNO, APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.